

D. C. C. No 11
DEL 20/04/2010



Città di Mottola

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO

ARTICOLO 1

1. Il presente regolamento, rientrante nella prerogativa attribuita ai Comuni dall'art.8, comma 4, della Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20, disciplina il funzionamento e la composizione della "Commissione Locale per il Paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione". La Commissione è un organo collegiale tecnico – consultivo istituito a norma dell'art. 8 della richiamata L.R. n.20/2009, e dell'articolo 148 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., avente il compito di esprimere parere vincolante nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
2. La Commissione è composta da cinque soggetti aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alle seguenti discipline:
 - a) DISCIPLINE DELL'INGEGNERIA E DELL'ARCHITETTURA
con particolare riguardo:
 - alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e culturali;
 - alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale.
 - b) DISCIPLINE STORICO-ARTISTICHE
con particolare riguardo:
 - ai beni culturali;
 - all'archeologia;
 - alla storia del territorio.
 - c) DISCIPLINE DELLE SCIENZE DELLA TERRA
con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia.
 - d) DISCIPLINE BIOLOGICHE
con particolare riguardo alla botanica e all'ecologia.
 - e) DISCIPLINE AGRARIE E FORESTALI.
3. I componenti sono scelti tra tecnici esterni all'Amministrazione e comunque non

facenti parte dello Sportello Unico per l'Edilizia, che siano in possesso del diploma universitario attinente una delle materie indicate al punto precedente. Nella scelta dei componenti si dovrà tenere in considerazione, altresì, l'esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione, o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche discipline di cui al punto 2. del presente articolo;

4. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti la tutela e valorizzazione del paesaggio.

ARTICOLO 2

1. I componenti della Commissione, selezionati a seguito di specifico avviso pubblico, vengono designati con idoneo provvedimento di nomina, sulla base:
 - dei criteri riportati all'articolo 3;
 - del possesso dei requisiti indicati dalla L.R. n.20/2009 e dal presente regolamento;
 - della comparazione dei curricula dei partecipanti alla selezione.Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri indicati nel presente regolamento.
2. I componenti della Commissione durano in carica per un periodo di cinque anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta mediante specifico provvedimento di rinnovo.
3. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n.42/2004, la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. Tuttavia è previsto solo un rimborso spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza, quantificato forfettariamente in Euro 80,00 per ogni seduta della Commissione per ciascun partecipante. Gli oneri derivanti dai rimborsi spese saranno posti a carico dei soggetti richiedenti

l'autorizzazione paesaggistica, atteso che dal funzionamento della commissione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come espressamente prescritto dal citato art.183.

4. Ai lavori della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

ARTICOLO 3

1. Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nell'avviso di cui all'art.2, punto 1, del presente regolamento, verranno valutate in base ai requisiti e ai criteri previsti dal presente articolo, considerando il titolo di studio, l'esperienza maturata, la professionalità e il livello di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni connesse all'incarico. Una commissione composta dal Responsabile del Servizio LL.PP., dal Responsabile del Servizio Urbanistica e da un Istruttore Amministrativo (cat.D) della Sezione LL.PP., definirà una graduatoria valutando i curricula presentati in base ai seguenti criteri:

Titoli di studio	Totale Max 10 punti
Laurea nella materia attinente la selezione Massimo 5 punti da ripartirsi in base al voto di laurea (non si terrà conto della eventuale lode) con la formula $P_i = (V_i/110) \times 5$ dove V_i è la votazione di laurea conseguita dal concorrente i-esimo.	5
Ulteriore laurea in altra materia attinente la selezione Massimo 2 punti (indipendentemente dal voto di laurea)	2
Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca (solo materie attinenti l'attività oggetto di selezione) 1,5 punti per il primo titolo 0,5 punti per il secondo e i successivi titoli	3

Attività professionale svolta ed ulteriori titoli significativi	Totale Max 30 punti
Attività professionale almeno triennale nell'ambito della libera professione maturata nelle materie attinenti la selezione: max punti 10 (1 punto per anno di attività oltre il triennio, senza considerare le frazioni di anno)	10

Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni nelle materie attinenti la selezione: max 5 punti (1 punto per ogni anno di attività oltre il triennio svolto con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, purchè continuativo, senza considerare le frazioni di anno)	5
Servizi presso aziende private nelle materie attinenti la selezione: max 5 punti (1 punto per ogni anno di attività)	5
Curriculum: max 8 punti (valutazione comparativa di elementi attinenti all'oggetto della selezione e non presi in considerazione nei punti precedenti)	8
Pubblicazioni nelle materie attinenti la selezione	2

2. La graduatoria formata secondo i criteri suddetti ha durata pari a cinque anni.

ARTICOLO 4

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia Comunale (se esistente) e con quella di membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico – edilizio;
2. I membri della Commissione non devono svolgere incarichi professionali presso il Comune, e non devono far parte dello Sportello Unico per l'Edilizia,
3. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Amministrazione Comunale, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
4. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado. Ricorrendo tale eventualità i componenti della Commissione interessati devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula. Dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere.
5. Le incompatibilità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza immediata della nomina di componente della Commissione.

6. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della Commissione determina la decadenza immediata della nomina di componente della Commissione.
7. Ricorrendo le fattispecie evidenziate ai commi 5 e 6 del presente articolo, la decadenza della nomina di componente della Commissione opera di diritto, ai sensi del presente regolamento, senza la necessità di emanazione di specifico provvedimento. Dell'intervenuta decadenza si dovrà tuttavia darne notizia al soggetto interessato mediante comunicazione da inviare alternativamente o mediante notifica o mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
8. Nel caso di decadenza di uno o più componenti della Commissione si provvederà alla relativa sostituzione attingendo, in ordine di punteggio, alla graduatoria della selezione espletata ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

ARTICOLO 5

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite esprime parere obbligatorio vincolante in merito alla richiesta di autorizzazione paesaggistica.
2. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali;
 - b) effettuare sopralluoghi, per verificare la reale situazione dei luoghi;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o progettisti per l'illustrazione del progetto;
3. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
4. La Commissione esprime il proprio parere anche in relazione alle procedure di compatibilità paesaggistica previste dall'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

5. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

ARTICOLO 6

1. La Commissione elegge nella prima seduta il Presidente. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato.
2. La Commissione si riunisce in base alle necessità rappresentate dal Responsabile del Servizio LL.PP..
3. La seduta è convocata dal Presidente. La convocazione avviene, alternativamente, tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica. Copia della convocazione è trasmessa al Responsabile del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica che mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate da un componente della Commissione scelto dal Presidente.
6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica di cui uno deve essere il Presidente o il sostituto del Presidente di cui al comma 1.
7. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il verbale della Commissione deve indicare:
 - il luogo e la data della riunione;
 - il numero ed i nominativi dei presenti;
 - il riferimento all'istruttoria della pratica o dell'argomento puntuale trattato;
 - il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni

o supplementi istruttori;

- l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

10. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dai membri componenti.

11. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro con pagine preventivamente numerate e vidimate mediante la firma del Dirigente o del Responsabile del Settore Affari Generali.

ARTICOLO 7

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione della formale richiesta;
2. La Commissione è tenuta altresì ad esprimere il proprio parere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento formale dell'istanza relativamente alle procedure di compatibilità paesaggistica previste dall'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

ARTICOLO 8

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.